

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

###### IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (705-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 365  
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 365

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (1370)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 366, 368  
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 368  
MAZZOLI (DC), f.f. relatore alla Commissione 366

« Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (1378)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 369  
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 369

« Modifiche alla legge 16 maggio 1977, numero 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della 1<sup>a</sup> classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del Monte Serra » (1496) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . 365  
BOLDRINI Arrigo (PCI), relatore alla Commissione . . . . . 365

##### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . 362, 363, 364 e passim  
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 362, 363, 364  
BOLDRINI Arrigo (PCI) . . . . . 362, 363, 365

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

DE ZAN, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

### Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Boldrini Arrigo e di altri senatori. Ne do lettura:

BOLDRINI Arrigo, DONELLI, IANNARONE, MARGOTTO, PECCHIOLI, PELUSO, TOLLOMELLI, VANIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in base alla legge 26 luglio 1978, n. 147, che stabilisce « l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », se non ritenga urgente precisare, per alcune categorie di militari, come i gruppi di artiglieria missili contraerea (gruppi Hawk) in servizio nel nostro territorio nazionale nelle basi contraeree, la loro stessa base di servizio secondo la lettera dell'articolo 1 che recita come « la sede di servizio si intenda il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio ». Non procedendo a tale definizione della base gli interessati si trovano nelle condizioni di non potere beneficiare dell'adeguamento economico di missione previsto dall'articolo 1, né di quello specificato dell'articolo 4.

Detta anomalia di interpretazione pone gli interessati nella situazione per cui la legge non viene applicata pur stabilendo i trattamenti previsti.

(3-01086)

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, le « sedi di servizio » dei reparti delle Forze armate (e delle unità d'artiglieria missili contraerei in particolare), coincidendo con quelle dove sono dislocati

i rispettivi comandi, non sono suscettibili di ulteriore definizione.

Il personale comandato a svolgere la propria attività in sedi diverse da quella di servizio percepisce, secondo la vigente normativa, l'indennità di missione durante i servizi isolati, ovvero l'indennità di marcia (o aeromanovra per il personale dell'Aeronautica) durante i servizi collettivi.

Per quanto concerne, in particolare, i gruppi Hawk, ai militari che si recano, inquadrati in drappelli, presso le basi di schieramento dei missili contraerei è corrisposta l'indennità di marcia, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

BOLDRINI ARRIGO. Onorevole Sottosegretario, mi permetto di dichiarare che, più che essere insoddisfatto della risposta data alla mia interrogazione, ritengo che essa debba essere approfondita.

Insieme agli altri firmatari mi sono fatto carico di un problema del quale, per quanto riguarda me personalmente, ho potuto prendere atto presso i gruppi di artiglieria missili contraerea (gruppi Hawk) di stanza in Romagna.

Ebbene, a questo riguardo il Ministero considera il problema da un duplice punto di vista e prima di decidere in che modo debbano essere applicate le norme di legge è bene riflettere: cioè considera le attività svolte da questi gruppi sotto il profilo addestrativo o sotto quello operativo.

Se si ritiene che, nel caso in esame, debba valere la tesi addestrativa, allora la risposta data alla mia interrogazione è esatta; se invece così non è, allora la situazione cambia, e per quel che concerne i gruppi cui si fa riferimento sostengo che essi, per l'appunto, non svolgono un servizio di carattere addestrativo bensì operativo. Si tratta infatti di gruppi che, 24 ore su 24, sono impegnati nelle basi della NATO.

Di conseguenza, a mio avviso, dovrebbe scattare il meccanismo previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, articolo 4, per cui tutta l'impostazione fin qui seguita, ripeto, dovrebbe essere rivista.

Pertanto, come già detto, invito il rappresentante del Governo a voler approfondire

ulteriormente la materia tenendo presente, lo ripeto ancora una volta, che i gruppi di cui trattasi sono in fase operativa continua in quanto soggetti al controllo ed alle iniziative operative NATO e tutti sanno che, specialmente per questi servizi, la NATO svolge un ruolo operativo e non addestrativo.

Desidero inoltre aggiungere che, per quanto riguarda la corresponsione delle relative indennità, si sono determinate numerose incongruenze in quanto ad alcuni gruppi viene corrisposta l'indennità operativa e ad altri quella addestrativa con il risultato di creare malcontento e fermento tra i sottufficiali interessati, senza contare che, con riferimento ai gruppi citati nell'interrogazione, vi sono da tener presenti anche preoccupanti problemi inerenti la salute.

È a mia conoscenza, infatti, che da parte della società americana « Raiteon » è previsto un esame per le radiazioni che potrebbero colpire questi militari e so anche che l'autorità militare italiana, recentemente, ha interessato i vari Corpi alla questione.

Ecco dunque che, a parte i problemi sollevati nell'interrogazione, si apre tutto un discorso — molto delicato — sul controllo dello stato di salute di questo personale che, a mio avviso, non può essere sottovalutato e che affido alla sensibilità dell'onorevole rappresentante del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Segue un'interrogazione del senatore Boldrini Arrigo ed altri. Ne do lettura:

**BOLDRINI Arrigo, DONELLI, IANNARONE, MARGOTTO, PECCHIOLI, PELUSO, TOLLOMELLI, VANIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui non viene integralmente applicato l'articolo 15 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sulle indennità supplementari per servizio presso poligoni permanenti, stazioni radio e *radar* con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.

Fra l'altro il comma terzo del suddetto articolo così recita: « stazioni radio e *radar* con

compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale dislocate nel territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo » per cui non si comprende come mai la indennità prevista non venga concessa a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre armi che si trovino in queste specifiche condizioni. La mancata applicazione di queste disposizioni ha determinato ragionevolmente particolari richieste degli interessi che mai sono state prese nella dovuta considerazione dall'Amministrazione creando disagi morali ed economici per quanti devono per legge beneficiare di tale indennità.

Gli interroganti domandano di sapere quali provvedimenti il Ministro intende prendere per il pieno rispetto della legge nelle sue parti specifiche e chiaramente motivate come l'articolo 15.

(3 - 01087)

**M A Z Z O L A ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, con decreto interministeriale in data 23 giugno 1978 sono stati individuati gli enti delle Forze armate aventi diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 15 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

I suddetti enti sono stati individuati, congiuntamente dalle Forze armate, previa attenta valutazione condotta al fine di accertare l'esistenza, per ciascuno di essi, dei requisiti fissati dalla legge.

Il decreto interministeriale suddetto, dopo il suo perfezionamento, è stato portato a conoscenza delle competenti Direzioni generali per l'applicazione.

Allo stato attuale non risulta che vi siano stati ritardi od omissioni nella corresponsione al personale di quanto ad esso dovuto.

Per poter accertare con maggiore precisione eventuali difformi applicazioni delle norme, sarebbe opportuno che i senatori interroganti indicassero gli specifici casi eventualmente a loro conoscenza.

**B O L D R I N I A R R I G O .** La ringrazio, onorevole Sottosegretario, per la sua risposta e per la relativa richiesta. Mi farò

carico, insieme agli altri firmatari dell'interrogazione, di far conoscere al Ministero i dati relativi ai casi di nostra conoscenza.

**P R E S I D E N T E .** Segue un'interrogazione del senatore Boldrini Arnigo ed altri. Ne do lettura:

**BOLDRINI Arnigo, DONELLI, IANNARONE, MARGOTTO, PELUSO, TOLOMELLI, VANIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere perchè la bonifica da ordigni bellici per la quale si chiede l'intervento del Genio militare sia a carico dell'Amministrazione militare come già era stato stabilito in precedenza nei bilanci stessi.

Con il provvedimento di legge n. 417 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'agosto 1978) è stato disposto il rimborso alla Direzione del Genio da parte di cittadini e di enti sollevando giuste proteste da parte degli interessati che rivendicano la bonifica da ordigni bellici un compito funzionale degli organi militari competenti.

(3 - 01088)

**M A Z Z O L A ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nell'immediato dopoguerra, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è stata disciplinata l'esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati con spese a carico del Ministero della guerra e, in alcuni casi, anche parzialmente a carico dei beneficiari.

L'attività di bonifica del terreno dagli ordigni esplosivi, molto onerosa nei primi anni, è continuata poi, per quanto necessario, fino al 1977, sempre a carico del bilancio della Difesa.

Fino a tale anno sono stati infatti inseriti nel bilancio militare capitoli *ad hoc* per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi.

Lo stanziamento veniva autorizzato, di anno in anno, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio (per l'esercizio finanziario 1977: articolo 137 della legge 23 dicembre 1976, n. 874) che consentiva di imputare direttamente su detti capitoli anche

le spese relative a lavori di bonifica aventi carattere extra istituzionale.

In sede di impostazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il Ministero del tesoro, per ragioni di ristrutturazione dei servizi, ha peraltro deciso di sopprimere gli appositi capitoli di spesa 3502 e 3546 dello stato di previsione del bilancio della Difesa.

Pur essendovi stati, correlativamente alla soppressione dei menzionati capitoli 3502 e 3546, stanziamenti per le esigenze di bonifica sui capitoli 1383 e 1802 del bilancio della Difesa per il 1978, tale circostanza, congiunta al venir meno della norma di supporto di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, ha portato qualche incertezza nell'attività degli organi preposti alla bonifica.

Peraltro sono stati subito avviati opportuni contatti con la Presidenza del Consiglio e con gli altri Ministeri interessati affinché ogni dubbio possa essere chiarito, eventualmente con la predisposizione di un provvedimento legislativo che disciplini *ex novo* la complessa materia.

Premesso che deve considerarsi di fatto cessata l'esigenza di una bonifica sistematica dei campi minati e che, ovviamente, nessun dubbio sussiste sulla competenza della Difesa a sostenere l'onere relativo ad interventi conseguenti a fatti militari attuali e ricorrenti, quali tiri, esercitazioni, eccetera, si fa presente che sono state impartite disposizioni ai competenti organi militari affinché, a salvaguardia della pubblica incolumità, il personale della Difesa continui ad intervenire su richiesta, collaborando fattivamente con le autorità locali anche per esigenze « extra istituzionali ».

Avendo però detti interventi la natura di « prestazioni d'opera » ovvero « concorso » a favore di terzi, il relativo onere dovrebbe essere rimborsato dalle Amministrazioni interessate.

Tuttavia in relazione ai contatti in corso di cui precedentemente si è fatto cenno, il Ministro ha disposto che siano sospese le richieste di rimborso per interventi di bonifica effettuati con personale e mezzi dell'Amministrazione militare.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

In effetti, in qualche caso un'erronea interpretazione delle disposizioni a suo tempo impartite ha determinato richieste di pagamento delle spese a privati cittadini non tenuti al rimborso.

Si assicura comunque che ogni equivoco al riguardo è stato ora chiarito.

Infine, circa quanto rappresentato nella seconda parte dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che il provvedimento di legge citato (legge n. 417 del 26 luglio 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1978) riguarda l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Tale aumento, essendo intervenuto senza corrispondente incremento degli stanziamenti, ha ovviamente determinato, in tutti i settori, una diminuzione dei servizi isolati espletabili.

**BOLDRINI ARRIGO**. Prendo atto con soddisfazione che il Ministro della difesa è già intervenuto nel senso auspicato nella interrogazione che reca anche la mia firma.

**PRESIDENTE**. Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

*(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,35, alle ore 10,45).*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della 1<sup>a</sup> classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del Monte Serra** » (1496) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*  
*(Rinvio della discussione)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della 1<sup>a</sup> classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del

Monte Serra », già approvato dalla Camera dei deputati.

**BOLDRINI ARRIGO**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, mi permetto di chiedere un breve rinvio della discussione del provvedimento per un migliore approfondimento della sua normativa. Faccio altresì presente che la Commissione bilancio ha comunicato di essere favorevole al provvedimento stesso a condizione dell'introduzione di alcuni emendamenti.

A maggior ragione, pertanto, si impone il rinvio da me richiesto per meglio valutare la portata del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« **Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena** » (705-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

*(Rinvio del seguito della discussione)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

**MAZZOLA**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal momento che sono in corso contatti da parte del Ministero della difesa con il Dicastero del tesoro, in relazione alle osservazioni della Commissione bilancio sulla indicazione di una idonea copertura dell'onere scaturito dagli emendamenti presentati dal Governo, chiedo un rinvio della discussione per poter indicare, nella prossima seduta, la copertura.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

**« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (1370)**

*(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Rendo noto alla Commissione che il relatore senatore De Zan, impossibilitato a partecipare ai nostri lavori, viene sostituito dal senatore Mazzoli.

**M A Z Z O L I , f.f. relatore alla Commissione.** Come i colleghi ricordano, la discussione del provvedimento in esame venne rinviata il 23 gennaio scorso per attendere il parere della Commissione bilancio sui due emendamenti del Governo. Ebbene, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento presentato all'articolo 2 ed ha suggerito una nuova formulazione della norma di copertura, nella quale praticamente viene assorbito il secondo emendamento del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

I trenta membri del collegio medico-legale di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, possono essere tratti da medici civili scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolar-

mente competenti in medicina legale militare, i quali rivestano grado di ufficiale medico nelle categorie in congedo o nei ruoli d'onore appartenenti alle Forze armate o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rispettivamente indicati in ciascuna delle citate lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, nonchè nell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

I predetti incarichi potranno essere attribuiti solo in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate e fino a concorrenza del numero delle vacanze stesse e comunque in numero non superiore a dodici unità.

Le funzioni di segretario del collegio possono essere affidate a un tenente colonnello o maggiore medico delle categorie in congedo richiamato in servizio temporaneamente.

Con gli stessi criteri e nel numero delle unità stabilite nel primo comma può farsi luogo all'assegnazione temporanea dei membri aggiunti di cui al quarto comma del citato articolo 11.

Propongo alcune opportune correzioni formali a questo articolo, il cui testo dovrebbe risultare del seguente tenore:

**Art. 1.**

I componenti del collegio medico-legale di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, possono essere scelti fra medici civili possibilmente liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare, i quali rivestano grado di ufficiale medico nelle categorie in congedo o nei ruoli d'onore appartenenti alle Forze armate o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rispettivamente indicati in ciascuna delle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 11 citato nonchè nell'articolo 2 della predetta legge n. 1345.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere conferiti solo in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate e fino a concorrenza del numero delle vacanze stesse e comunque in numero non superiore a dodici unità.

Le funzioni di segretario del collegio possono essere affidate a un tenente colonnello o maggiore medico delle categorie in congedo richiamato in servizio temporaneamente.

Con gli stessi criteri di cui al primo comma e nel numero delle unità stabilite dalle norme richiamate nel comma medesimo può farsi luogo all'assegnazione temporanea dei membri aggiunti di cui al quarto comma del citato articolo 11.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale è conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 180.000 mensili.

Per gli incarichi indicati nel precedente comma si prescinde dalle formalità di nomina di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le ultime parole del primo comma: « di lire 180 mila mensili », con le altre: « di lire 250 mila mensili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Art. 3.

Dal conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 sono esclusi coloro che abbiano beneficiato o beneficeranno delle agevolazioni previste per gli ex combattenti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

**È approvato.**

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente ».

Il primo comma dell'articolo 11-bis, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al quarto comma dell'articolo 11 ».

In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

**E approvato.**

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato, in ragione d'anno, in lire 51.840.000, farà carico al capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Come ha accennato il senatore Mazzoli, la 5<sup>a</sup> Commissione ha dato parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo, tendente a modificare l'indicazione dell'esercizio finanziario: 1979 anzichè 1978.

La Commissione bilancio, peraltro, ai fini di una più esatta definizione della copertura, suggerisce che nella formulazione dell'articolo in questione venga richiamato, oltre al capitolo, il numero dell'articolo sul quale l'onere specificamente graverà.

La nuova formulazione dell'articolo 5 potrebbe essere, secondo la Commissione bilancio, la seguente:

« L'onere derivante dalla presente legge, valutato, in ragione di anno, in lire 51.840.000, farà carico al capitolo 3003 (articolo 1 dell'allegato n. 31) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Sarei del parere, tuttavia, di omettere quanto contenuto nella parentesi (cioè il riferimento dell'articolo 1 dell'allegato n. 31), perchè si è sempre ritenuta corretta e sufficiente la sola indicazione del capitolo. Conseguentemente, se i colleghi sono d'accordo, la modifica che noi dobbiamo apportare riguarda semplicemente l'indicazione dell'anno: 1979 anzichè 1978.

**M A Z Z O L A**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. A seguito dell'aumento del compenso mensile approvato all'articolo 2, sarebbe stato necessario aumentare anche la somma indicata nell'articolo 5. Secondo i calcoli del Ministero, tale aumento avrebbe dovuto essere di venti milioni.

Peraltro, essendo lecito pensare che questa legge non entrerà in vigore prima del prossimo aprile (bisognerà infatti attendere che sia conclusa la crisi di Governo e che riprendano i lavori parlamentari per approvare il provvedimento da parte della Camera dei deputati), la somma indicata nel testo originale si può ritenere sufficiente per l'anno 1979.

**P R E S I D E N T E**. Il testo dell'articolo 5, dunque, tenendo conto della proposta del Governo di modificare il riferimento all'anno finanziario, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, dovrebbe essere il seguente:

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato, in ragione d'anno, in lire 51.840.000, farà carico al capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**



4<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1979)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

**È approvato.**

**« Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (1378)**

*(Seguito della discussione e rinvio)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere ».

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo dire, in primo luogo, che il Governo concorda con l'emendamento presentato dal relatore Pasti nella seduta del 23 gennaio scorso. Ed è anche al fine di provvedere al maggior onere derivante da tale emendamento, che il Governo propone alla Commissione questa nuova

formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1977-1978-1979, si farà fronte, quanto a lire 1.200 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, e quanto a lire 600 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979 ».

P R E S I D E N T E . Dal momento che, sia l'emendamento del relatore Pasti, sia quello presentato dal Governo comportano una modifica della spesa, è necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*